



Consiglio Regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)

Art. 1 (Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2019-2021 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2019-2021 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2 (Disciplina dei vincoli di spesa)

1. Per il triennio 2019-2021 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa così come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

Art. 3 (Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2019-2021 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 1 della presente legge.

Art. 4 (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 5 (Gestione della spesa)

1. Le spese previste dall'articolo 4 e le ulteriori spese finanziate con legge di bilancio 2019-2021 non ricomprese negli elenchi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, fino

alla data del 30 marzo 2019 potranno essere impegnate nel limite massimo complessivo di tre dodicesimi, ferma restando la possibilità di superare detto limite per quelle tipologie di spese indifferibili ed urgenti che non possono essere procrastinate oltre la suddetta data.

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2019-2021, le entrate regionali pari ad euro 15.500.000,00 relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate per un importo pari ad euro 8.955.000,00 per l'esercizio 2019 e per euro 6.955.000,00 per gli esercizi 2020-2021 agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico.
2. La restante parte e le eventuali maggiori entrate sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2019-2021.
3. Per il triennio è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto nel comma 1.

Art. 7

(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)

1. E' autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale "Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d'asta, pari ad euro 6.787.599,30 per i beni immobili ricompresi nel complesso e pari ad euro 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90.
2. Nello stato di previsione dell'entrata è iscritta la somma di euro 9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti:
 - a) nell'ambito del Titolo 2, Missione 01, Programma 05 lo stanziamento pari ad euro 1.174.083,70 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Società Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della l.r. 47/2007;
 - b) nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente l'attuazione della l.r. 24 agosto 2018, n. 28;
 - c) nell'ambito della Missione 15, Programma 04, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 648.648,26 necessario per la copertura della seconda rata degli oneri derivanti dalla correzione applicata dalla Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e

inclusione in sede di chiusura definitiva del programma operativo regionale POR FSE Abruzzo 2000-2006;

- d) nell'ambito del Titolo 2, Missione 07, Programma 01 lo stanziamento pari ad euro 300.000,00 necessario per il rifinanziamento degli interventi di cui alla l.r. 22 maggio 2018, n. 9 in materia di promozione e sostegno delle Pro Loco;
 - e) nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 02 lo stanziamento pari ad euro 200.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la previsione di un contributo straordinario per l'ATER di Chieti per interventi in materia di edilizia residenziale popolare;
 - f) nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 100.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 27 dicembre 2016, n. 42 per interventi per la Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica della Regione Abruzzo;
 - g) nell'ambito della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.400.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 38/2016, articolo 11;
 - h) nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 900.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 15/2002;
 - i) nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.530.249,94 necessario per la copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione regionale ai contratti di sviluppo del MISE;
 - j) nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 800.000,00, necessario per il finanziamento di lavori di messa in sicurezza della viabilità della Piana del Fucino.
3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1 e comunque dopo la data del 28 febbraio 2019.

Art. 8

(Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

Art. 9

(Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo

anche la possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad interrompere l'assunzione e la registrazione degli impegni qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che facciano presupporre il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Art. 10

(Quota associativa Associazione Tecnostruttura)

1. E' autorizzata l'iscrizione della somma pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2019 su un capitolo di nuova istituzione ed iscrizione nell'ambito del Titolo 1, Missione 15, Programma 04 al fine del pagamento della quota annuale associativa all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE.
2. Per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti previsti e determinati con le rispettive leggi di bilancio.
3. Per le quote associative relative alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, pari a complessivi euro 160.000,00 si provvede con le risorse allocate nella Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

Art. 11

(Contributo straordinario all'Ambito Distrettuale Vestino n. 19)

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche di Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia di cui alla Missione 12, Titolo 1, Programma 02 del bilancio finanziario 2019-2021 la Regione Abruzzo destina una quota pari a euro 100.000,00 per l'annualità 2019, a favore dell'Ambito Distrettuale Vestino n. 19 - ECAD Comune di Carpineto della Nora, al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone disabili adulte escluse dai rimborsi sanitari in attesa che il territorio vestino si doti di una struttura sociale destinata ad ospitarli.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della missione sopra indicata.
3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 3/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 - (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)) è sostituito dal seguente:
"2. Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, è istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della l.r. 3/2018 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05."

Art. 13

(Modifica alla l.r. 3/2002)

1. L'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è abrogato.

Art. 14

(Modifiche all'art. 93 della l.r. 23/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 93 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente:
"4 bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al 1° gennaio 2020."
2. Per il rilascio della carta di esercizio è richiesto un contributo di un euro da parte della Regione Abruzzo a partire dal 1° gennaio 2019. Le modalità di riscossione sono definite da specifico provvedimento di Giunta regionale.

Art. 15

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. L'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)), è rifinanziato, per l'anno 2019, per ulteriori euro 220.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
2. L'articolo 101 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 25.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
3. La legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 200.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
4. La legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 70.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

5. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 60.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
6. L'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 11.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
7. La legge regionale 10 dicembre 2010, n. 53 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 100.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
8. Per l'anno 2019, per il finanziamento dei lavori per le opere di urbanizzazione di cui alla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 in deroga al comma 3 dell'articolo 9 della medesima l.r. 40/2017. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 08, Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
9. La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 72 (Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema) è rifinanziata per euro 250.000,00, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
10. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 600.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 15, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
11. Gli stanziamenti di euro 393.922,23 sul capitolo 61665/1 e di euro 159.358,10 sul capitolo 61665/3 di cui al comma 22 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 38 (Provvedimenti di carattere urgente) sono esclusivamente destinati ad incrementare le risorse previste per l'anno 2018 a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti ministeriali FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).
12. È concesso al Comune di Pescosansonesco un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari ad euro 1.000.000,00 per opere infrastrutturali urgenti di accesso e valorizzazione del santuario del Santo Nunzio Sulprizio, proclamato Santo nel corso del 2018. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 08, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
13. A parziale compensazione del mancato introito dei canoni di locazione dovuto all'inagibilità degli alloggi causata dal sisma del 2016, è concesso all'ATER di Teramo un contributo straordinario per l'anno 2019 pari ad euro 400.000,00 per la copertura delle spese di funzionamento. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 1, Missione 08, Programma 02, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
14. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita per l'anno 2019 in euro 1.000.000,00. Sono, altresì, utilizzate le

economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della l.r. 77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA. Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 della l.r. 77/2000, tale fondo è finanziato:

- a) per euro 1.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);
- b) con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della l.r. 77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA.

15. Le risorse relative al Fondo di dotazione di cui al comma 14 sono allocate in apposito stanziamento "Trasferimento alla Fira delle risorse di cui all'art. 4 della l.r. 77/2000 - Fondo di dotazione" al Titolo 2, Missione 07, Programma 01 della parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 e sono utilizzate previo accertamento della corrispondente entrata allocata in apposito stanziamento "Fondi derivanti dai rientri di cui alla l.r. 50/80" al Titolo 4, Tipologia 500, categoria 04 della parte entrata del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
16. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le entrate derivanti dal centro Smistamento merci della Marsica – Interporti d'Abruzzo - saranno trasferite annualmente, a partire dall'anno 2019, in un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale denominato "Attività di sviluppo, valorizzazione ed ampliamento del Centro Smistamento Merci della Marsica – Interporti d'Abruzzo". All'istituzione del capitolo di spesa si provvederà con apposita variazione nel corso dell'anno 2019, all'esito delle procedure di gara, di affidamento e di gestione."
17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
18. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche Giovanili, dello Sport e del tempo libero, di cui al Titolo 1, Missione 06, Programma 01 del bilancio di previsione 2019-2021, si impegna, nella prima seduta di Giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, a trovare adeguate risorse destinate al rifinanziamento della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) stanziando euro 100.000,00 per l'adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza dello Stadio "G. Angelini" di Chieti.
19. Vista la valenza sociale della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della Regione per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 500.000,00 per competenza e cassa per l'anno 2019. Le relative risorse sono allocate nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1.
20. Al fine di realizzare studi e rilevazioni sul campo della domanda di mobilità a supporto della programmazione del trasporto pubblico locale, il capitolo 181406, Missione 10, Programma 02, Titolo 2, è incrementato, per l'esercizio 2019, di ulteriori euro 600.000,00.

21. È concesso al Consorzio di Bonifica Centro Chieti - Pescara un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari ad euro 170.000,00 per opere di manutenzione urgente della strada Fondo Valle Dendalo. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 10, Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
22. La Giunta regionale è autorizzata a riscrivere nella Missione 09, Programma 04, Titolo 2, le economie vincolate derivanti da interventi infrastrutturali del settore idrico finanziati con i fondi dell'Intervento Straordinario per il Mezzogiorno, di cui alla legge legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), pari ad euro 1.775.780,00, provvedendo, prioritariamente, a saldare le spettanze dovute al Comune di Popoli a chiusura del contenzioso in essere.

Art. 16

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
2. All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
 - b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
3. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
 - b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
4. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019".
6. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014) è abrogato.
7. All'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 13, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
 - b) al comma 14, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

8. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"; la Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente comma, approva specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
9. Considerata la necessità indifferibile e urgente di evitare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi, e di assicurare la continuità del sistema di interventi e servizi sociali nelle more dei tempi e delle modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali, il Piano Sociale Regionale 2016-2018, già approvato con verbale del Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 in applicazione della legge regionale 22/1998, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative), è inserito il seguente comma:
"1 bis. I finanziamenti assegnati alle ATER per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera a) della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, inerenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il recupero, il restauro, il risanamento, l'acquisto e la costruzione di immobili, sono da considerarsi entrate straordinarie, funzionalmente destinate ad incrementare il suo patrimonio."
11. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 9/2018 a seguito di impegni assunti, con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole "Albo regionale" ovunque ricorrano nella l.r. 9/2018 sono sostituite con le seguenti: "Elenco regionale";
 - l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

- La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di

valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.

2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco.
3. La Regione Abruzzo riconosce il Comitato regionale abruzzese dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e le sue strutture sub-regionali intese quali organizzazioni di secondo livello che associano Pro Loco, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attività di accoglienza turistica.
4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo, pertanto, può essere destinatario di contributi diretti per la sua attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.
5. La Regione Abruzzo può assegnare al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonché supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche.
6. La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell'Elenco regionale.
7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo.";

c) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco)

1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. In particolare, in Abruzzo, le Pro Loco e loro consorzi hanno il compito di:
 - a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;
 - b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni,

- visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
- c) al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i Comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;
 - d) nell'ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;
 - e) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;
 - f) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
 - g) collaborare con gli Organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
 - h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l'assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall'ufficio, inserendo l'ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica;
 - i) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.
3. In relazione a quanto previsto nel comma 2, lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).
 4. Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.";
- d) All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1:
 - a. le lettere g) e j) sono abrogate;
 - b. la lettera i) è sostituita dalla seguente:

- "i) la possibilità, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere;"
- c. la lettera n) è sostituita dalla seguente:
 "n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017.";
- 2) il comma 2 è abrogato;
- e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 "3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione.";
- 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
 "3 bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte.";
- f) Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
 "7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne dà immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo per verificare la possibilità o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento.".

Art. 18
(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2019-2021.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 114/3 del 31.12.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

Allegato 1 alla Legge di Stabilità regionale 2019 - 2021 - "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno"

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
11494	1	01	08	1	CONTRIBUTO SU SPESE DI FUNZIONAMENTO ATER DI CHIETI L.R. 27/2016 ART. 8 - LR STAB 2018	DPC	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00
61621	1	01	12	1	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA - L.R. 14.6.1977, N. 27 E L.R. 07.07.1982, N. 37	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
61622	1	01	12	1	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N. 78 E L.R. 29.10.1996, N. 112	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
71523	1	12	01	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DELL'INFANZIA - L.R. 2.6.1988, N. 46	DPF013	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
71525	1	12	02	1	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI, PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TIFLOTECNICI ED ELETTRONICI IN FAVORE DEI NON VEDENTI	DPF013	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
71532	1	12	02	1	INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER LE PERSONE IN STATO DI POVERTA'	DPF013	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
71533	1	12	02	1	FONDO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI	DPF013	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
71620	1	12	10	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CORPO SOCCORSO ALPINO - L.R. 30.4.1990, N. 56	DPH	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
71621	1	12	08	1	SPESE PER ULTERIORE POTENZIAMENTO E FUNZIONALITA' DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELLE SEZIONI ABRUZZESI DEL CLUB ALPINO ITALIANO - L.R. 3.9.1984, N. 61	DPH005	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
71626	1	12	02	1	CONTRIBUTI ALLE SEDI PROVINCIALI ABRUZZESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - L.R. 9.12.1982, N. 88, MODIFICATA DALLA L.R. 2.4.1985, N. 22	DPF013	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
71628	1	12	02	1	PROVVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30	DPF013	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
92301	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N. 3	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
92301	2	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N. 3 (CONTR.INV.AMM.LOC.)	DPH005	€ 23.023,61	€ 23.023,61	€ 23.023,61
92328	1	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 26.06.1997, N. 57 E L.R. 11.9.1998, N. 74	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92328	2	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 26.06.1997, N. 57 E L.R. 11.9.1998, N. 74 (CONTR.INV.AMM.LOC)	DPH005	€ 434,50	€ 434,50	€ 434,50
92401	1	06	01	2	FONDO NEL CAMPO DELLO SPORT PER INVESTIMENTI - L.R. 2/2018	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92401	2	06	01	2	FONDO NEL CAMPO DELLO SPORT PER INVESTIMENTI - L.R. 2/2018 (CONTR. INV.ENTI.LOC.)	DPH005	€ 5.430,90	€ 5.430,90	€ 5.430,90
101532	1	16	01	1	FONDO STRAORDINARIO PER LA CREAZIONE DELLE VIE DEI PRODOTTI TIPICI	DPH002	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
102396	1	16	01	2	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO	DPD018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
102396	2	16	01	2	FINANZIAM. AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZ., PER LA MANUTENZ. DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E IL RISANAM. - CONT.INV.AMM.	DPD018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
141581	1	01	12	1	PROVVIDENZE ANNUALI IN FAVORE DEL CENTRO RECUPERO RAPACI SELVATICI - L.R. 25.7.1989, N. 61 E L.R.12.11.1997, N. 130.	DPD023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152203	1	09	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 49	DPE013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152203	2	09	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 49	DPE013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152299	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152299	2	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - ALTRI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
152299	3	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONT. INV. AMM. CENTRALI	DPC022	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00
152305	1	10	05	2	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA AI SENSI DELLA L. 19.10.1998, N. 366 D.M. 7.6.2000	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	1	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N. 76	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	2	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N. 76. (CONT.INV. AMM. LOCALI)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152312	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI FASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 28.4.2000, N.73	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152321	1	10	05	2	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 366/98 - L.R. 14.9.1999, N. 72	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152325	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1982)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152326	1	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1983) - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152326	3	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1983) - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152328	1	04	03	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLALTO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N. 34	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152336	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI A COMUNI, PROVINCE ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI DERIVANTI DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONT	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152337	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152337	2	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
152337	3	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DPC022	€ 3.616,69	€ 3.616,69	€ 0,00
152338	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152338	2	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152338	3	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DPC022	€ 1.497,72	€ 0,00	€ 0,00
152360	4	14	04	2	CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI - L.R. 03.04.1995, N. 25 - L.R. 15.11.1996, N. 115 - L.R. 141/1999 E L.R. 27.1	DPC022	€ 1.255.206,79	€ 915.171,79	€ 632.359,09
152373	1	04	03	2	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 20.12.2000, N.115.	DPC022	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
152374	1	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152374	2	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152374	3	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR	DPC022	€ 5.931,80	€ 5.931,80	€ 0,00
152376	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - L.R. 20.12.2000, N. 116 - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152376	3	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI I AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - L.R. 20.12.2000, N. 116 - CDP (CONTR.INV.AMM.LOC.)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	1	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	2	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128 (CONTR. INV. ENTI. LOC.)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
152378	1	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152378	2	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152397	1	09	04	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO INTERESSATO AL GIUBILEO DEL 2000 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUED	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152414	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI - ART. 92 DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152414	2	08	01	2	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI - ART. 92 DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616.	DPC022	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
152420	1	15	02	2	CONTRIBUTO COSTANTE TRENTACINQUENNALE ALL'OPERA JUVENTUTIS DI PESCARA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "ADRIA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
241450	1	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4	DPH	€ 2.489.400,00	€ 2.489.400,00	€ 2.489.400,00
241450	2	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4 - CONTR.SERV.PUBB.	DPH	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00
242390	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI DIRITTO PUBBLICO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO - L.R. 27.05.1975, N. 49	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242391	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER INCREMENTARE IL TURISMO SOCIALE GIOVANILE - L.R. 27.5.1975, N.49	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	1	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975, N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	2	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975 N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	0	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64 (CONTRIB.INV.ENTI LOC.)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
262500	1	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	2	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	3	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64	DPC022	€ 6.738,40	€ 0,00	€ 0,00
281623	1	14	04	1	INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO	DPG013	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
282454	1	14	01	2	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA GALILEO L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 42	DPG013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
282455	1	14	01	2	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI - L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 44	DPG013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
441332	0	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975 N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					TOTALI		€ 5.690.880,41	€ 5.082.609,29	€ 4.725.248,10

Allegato 2 alla Legge di Stabilità regionale 2019 - 2021 - "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali"

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Legge Regionale	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
11524	1	14	01	1	2/2013	CONTRIBUTO A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA ALLA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	DPA	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41516	1	04	06	1	6/2005 art. 150 bis	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA'	DPG010	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00
61626	1	05	02	1	94/1995	PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE	DPH003	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
71518	1	12	02	1	70/1999	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO L.R. 14.9.1999, N.70	DPF013	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
71571	1	12	02	1	131/1998	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI A FAVORE DEI CIECHI E DEI SORDOMUTI - L.R. 9.4.1997, N. 32 E L.R. 11.11.1998, N. 131, ART. 6	DPF013	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
71602	1	12	07	1	2/2013	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE - L.R. 10 DICEMBRE 2010, N. 58	DPF013	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
71630	1	12	02	1	95/1999	CONTRIBUTI AD ALCUNE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI O SANITARI PER DISABILI - L.R. 27.10.1999, N. 95 E S.M.	DPF013	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
71635	2	01	12	1	95/1999	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 95. - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DPF013	€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 79.750,00
71689	1	12	08	1	95/1999	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANFASS - L.R. 95/1999	DPF013	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
71655	1	12	08	1	7/2002 art. 1 comma 24	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI SUL LAVORO - UNMIL ART. 1 COMMA 24 DELLA L.R. 7/2002	DPF013	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Legge Regionale	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
81422	1	13	01	1	19/1998	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19	DPF006	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
81527	1	13	02	1	117/1997	CONTRIBUTO ALLE A.S.L. DI L'AQUILA PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA PSICOSI INFANTILE - L.R. 4.11.1997, N. 117	DPF	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
81592	1	13	01	1	29/1998	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI DIALISI DOMICILIARE - L.R.21.4.1998, N. 29	DPF009	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
101630	1	16	01	1	6/2018 art. 14 comma 23	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO DEI COSTI DELLA PREVENZIONE E CONTROLLO E DELLA ERADICAZIONE DI EPIZOOZIE	DPD	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
102406	3	16	01	1	28/2015	COMPARTICIPAZIONE NELLE ATTIVITA' DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI - L.R. 8.10.2015, N. 28 (TRASF. A ISTIT.Z.SOC.PRIVATE)	DPD	€ 441.000,00	€ 152.230,54	€ 441.000,00
151422	1	08	01	1	15/2004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI	DPC018	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
151422	3	08	01	1	15/2004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI - IRAP	DPC018	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
151532	1	09	04	1	81/1998	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO	DPE013	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
151532	2	09	04	1	81/1998	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	DPE013	€ 105.451,65	€ 105.451,65	€ 105.451,65
251582	1	14	01	1	29/2006	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE	DPG014	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
251681	1	14	01	1	73/1995	RIFINANZIAMENTO ENTE DI CUI ALLA L.R. 28.4.95 N. 73	DPG014	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
281630	1	14	05	1	6/2018 art. 14 comma 24	FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 5 L.R. 40/2012 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	DPG015	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Legge Regionale	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
282451	4	14	01	2	53/2010	NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE	DPG015	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						TOTALI		€ 7.366.201,65	€ 6.906.432,19	€ 7.195.201,65

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

SEDUTA DEL 31.12.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BERARDINETTI		IAMPIERI		PEPE	
BRACCO	X	INNAURATO		PETTINARI	
CHIODI		MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO		MARIANI		RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
DI MATTEO		MERCANTE		SMARGIASSI	
DI NICOLA		MONACO		SOSPISI	
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO		OLIVIERI	X		
GATTI		PAOLINI			

VERBALE N. 114/3

OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il progetto di legge n. 517/2018 di iniziativa della Giunta regionale recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019), trasmesso senza relazione generale da parte della 1^a Commissione consiliare Bilancio, giusta nota del presidente Di Nicola, in data 28 dicembre 2018;

Udita l'illustrazione del presidente Di Nicola;

Uditi gli interventi dei consiglieri Sospisi, Marcozzi, Pettinari, Di Matteo, Smargiassi, Di Nicola, Olivieri, Chiodi, Paolini e Mariani;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamenti nn. 11 e 12 a firma del consigliere Sospisi che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamento n. 13 a firma del consigliere Di Nicola che, messo ai voti, è approvato;
- emendamenti nn. 18, 20 e 22 a firma dei consiglieri Di Nicola, Pietrucci, Balducci, Paolucci, Monticelli, Berardinetti, Innaurato, Paolini e Di Pangrazio che, messi ai voti, sono approvati;
- emendamento n. 19 a firma dei consiglieri Pietrucci, Paolucci, Balducci, Monticelli, Berardinetti, Innaurato, Paolini e Di Pangrazio che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 21 a firma dei consiglieri Di Nicola, Pietrucci, Balducci, Paolucci, Monticelli, Berardinetti, Innaurato, Paolini, Di Pangrazio e Pettinari che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 23 a firma dei consiglieri Di Nicola, Pietrucci, Balducci, Paolucci, Monticelli, Berardinetti, Innaurato, Paolini e Di Pangrazio che, messo ai voti, è approvato (nel testo modificato);
- emendamento n. 24 a firma dei consiglieri Pietrucci, Di Nicola, Balducci, Paolucci, Monticelli, Berardinetti, Innaurato, Paolini, Di Pangrazio e Sospiri che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 25 a firma dei consiglieri Pietrucci, Di Nicola, Monaco, Berardinetti e Di Pangrazio che, messo ai voti, è approvato;
- subemendamento n. 27 a firma dei consiglieri Febbo, Paolini, Di Nicola e Pepe che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 26 a firma dei consiglieri Berardinetti, Mazzocca, Pepe e Pietrucci che, messo ai voti, è approvato;

Dato atto che sono stati ritirati alcuni emendamenti a firma della maggioranza e dell'opposizione;

Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2019)

Relazione

Con il presente disegno di legge, recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2019)”, in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare dal comma 4 dell’articolo 36 e dal punto 7 dell’allegato n. 4/1, la regione adotta la legge di stabilità regionale, contenente esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari per il periodo compreso nel bilancio di previsione relativo al triennio 2019 – 2021.

L’articolo 1 autorizza le spese indicate nell’elenco delle spese obbligatorie allegato alla legge di bilancio 2019/2021.

Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che per il triennio 2019-2021 è autorizzata l’iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa così come indicato negli allegati all’articolo 3, comma 2, lettera a) e b) della legge di bilancio 2019-2021. Il comma 2 disciplina che i vincoli di destinazione previsti dalle leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le eventuali economie risultanti al termine dell’esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

Gli articoli 3 e 4 dettano le disposizioni normative necessarie sia per l’autorizzazione degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno di cui all’Allegato 1, sia per il rifinanziamento di leggi regionali, riportate nell’elenco di cui all’Allegato 2 – Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali.

L’articolo 5 introduce una disposizione legislativa di salvaguardia prevedendo, nelle more dell’elezione del nuovo Consiglio regionale, che le spese indicate nell’articolo 4 e le ulteriori spese finanziate con legge di bilancio non ricomprese negli elenchi di cui agli articoli 1, 2 e 3, fino alla data del 28 febbraio 2019 potranno essere impegnate complessivamente per due dodicesimi, ferma restando la possibilità di superare detto limite per quelle tipologie di spese indifferibili ed urgenti che non possono essere procrastinate oltre la data di effettuazione delle elezioni regionali.

L’articolo 6 dispone che le entrate regionali pari ad € 15.500.000,00 relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate per un importo pari ad € 8.955.000,00 per l’esercizio 2019 e per € 6.955.000,00 per gli esercizi 2020-2021 agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico.

L’articolo 7 procede alla contabilizzazione dell’entrate non ricorrenti derivanti dall’alienazione dell’impianto agroindustriale “Centro lavorazione e commercializzazione patate” sito in Celano, alienazione da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posta a base d’asta, pari ad € 6.787.599,30 per i beni immobili

ricompresi nel complesso e pari ad € 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo € 9.837.981,90. Il valore residuo riconoscibile da corrispondere all'attuale concessionario, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della L.R. 47/2007, è pari ad € 1.174.083,70. Il comma 2 indica alcuni interventi di spesa da finanziare con l'entrata sopra indicata.

L'articolo 8 prevede disposizioni in merito alla compartecipazione della regione Abruzzo ai Fondi comunitari.

L'articolo 9 prevede, al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2019, l'autorizzazione al competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta regionale ad interrompere l'assunzione e registrazione degli impegni.

L'articolo 10 autorizza l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per la partecipazione da parte della regione Abruzzo all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE.

L'articolo 11 e l'articolo 12 contengono modifiche rispettivamente alla L.R. 3/2018 e L.R. 3/2002.

Infine l'articolo 13 prevede la norma finanziaria per cui tutti gli oneri derivanti dal provvedimento in esame trovano copertura finanziaria nel disegno di legge del bilancio pluriennale 2019- 2021, e l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore delle legge dalla data del 1° gennaio 2019.